

Il c.d. Correttivo Cartabia

1° parte - modifiche alle norme procedurali davanti al Tribunale

L'11 novembre 2024 è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), che apporta modifiche al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali.

Il decreto che consta di 8 articoli entrerà in vigore il prossimo

26 novembre 2024

- ▶ ART. 1: Modifica l'art. 2690 primo comma n. 6-bis c.c. nei seguenti termini:
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
- ▶ ART. 2: Modifica l'art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativamente alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico ai procedimenti previsti dagli articoli 473-bis. 38 e 473-bis. 39 del codice di procedura civile.
- ▶ ART. 3: Modifica il codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, introducendo anche disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento. Nel dettaglio:

Libro I – Disposizioni generali

- Art. 38 (Incompetenza): L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non più all'udienza, ma sarà rilevabile col decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
- Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza): Il termine per le parti per presentare scritture difensive e produrre documenti è aumentato a 40 giorni anziché 20, dalla notifica del ricorso o dalla comunicazione dell'ordinanza del Giudice.
- Art. 50 - bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale): è stato soppresso il numero 7 bis, vale a dire il richiamo all'azione di classe di cui all'art. 140 bis del Codice del Consumo.

- Art. 52 (Ricusazione del giudice): soppresso il riferimento al deposito in cancelleria del ricorso.
- Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero): è stato introdotto il n. 3-bis, vale a dire il richiamo ai procedimenti nei quali devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori.
- Art. 101: (Principio del contraddittorio): è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria per le memorie.
- Art. 123: (Nomina del traduttore): il traduttore deve prestare giuramento a norma dell'articolo 193, vale a dire la norma per il giuramento del Consulente.
- Art. 125: (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte): è stato eliminato il richiamo al numero di fax come elemento che deve essere indicato nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso o nel precetto.

- Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza): al primo comma è previsto che, nei casi in cui la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice, **l'udienza non può essere sostituita con la modalità di trattazione scritta**. Al secondo comma, è stato altresì aggiunto che nel caso di udienza pubblica ex art. 128 (Udienza pubblica), se una delle parti si oppone, il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Al quinto comma è previsto che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera come letto in udienza.
- Art. 128 (Udienza pubblica): al primo comma è stata **aggiunta la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter**, vale a dire tramite trattazione scritta, salvo che una delle parti si opponga.
- Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza): l'articolo è stato integralmente sostituito; è stato **soppresso il richiamo al deposito in cancelleria della sentenza ed è stata prevista la pubblicità della sentenza mediante il deposito telematico**, deposito di cui il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle parti costituite. E' altresì precisato che **la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325**.

- Art. 134 (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza): al primo comma, in caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, è stata prevista come unica modalità di redazione quella su **documento separato rispetto al processo verbale**.
- Art. 135 (Forma e contenuto del decreto): **è stato soppresso il secondo comma della norma**.
- Art. 136 (Comunicazioni): è stato soppresso al primo comma il richiamo al biglietto di cancelleria e sono stati integralmente soppressi e sostituiti i commi secondo e terzo. In sintesi, **le comunicazioni di cancelleria avverranno solo a mezzo di posta elettronica certificata e, in caso di impossibilità e/o di esito negativo per causa non imputabile al destinatario, la stessa comunicazione dovrà essere trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Nel caso di esito negativo per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 149-bis.**

- Art. 149 – bis (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario): il terzo comma è soppresso e sostituito dalla previsione per cui, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta o dal servizio di recapito elettronico certificato qualificato. E' stato aggiunto un sesto comma che prevede che, nei casi in cui la notificazione non possa essere eseguita a mezzo PEC o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, la stessa verrà eseguita con le altre modalità previste dalla sezione, se invece le cause sono imputabili al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia e la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.

LIBRO II - Del Processo di cognizione

- Art. 163 (Contenuto della citazione): al terzo, comma n. 2, è stato aggiunto che l'atto di citazione **deve contenere tra gli elementi costitutivi, l'indirizzo di posta elettronica certificata** risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che li rappresentano o assistono.
- Art. 163 bis (Termine per comparire): al terzo comma è stato soppresso il termine di cinque giorni liberi per la comunicazione del decreto del presidente di fissazione dell'udienza alle parti ed è stato sostituito con **un termine di almeno 90 giorni liberi prima della fissata udienza, con la precisazione ulteriore che i termini di cui all'art. 171-ter decoreranno rispetto all'udienza così fissata.**

- Art. 165 (Costituzione dell'attore): al primo comma, è stato **soppresso il richiamo al deposito della nota d'iscrizione a ruolo e la costituzione dell'attore a mezzo di procuratore è prevista mediante l'iscrizione a ruolo della causa e il deposito dell'originale della citazione notificata**, unitamente alla procura e ai documenti; se la costituzione avviene personalmente, l'attore dovrà dichiarare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
- Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio): al primo comma è stato **soppresso il richiamo al deposito della nota d'iscrizione a ruolo** ed è stato sostituito integralmente il secondo comma prevedendo da parte del **cancelliere la formazione del fascicolo informatico d'ufficio**.
- Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte): al primo comma è stata precisata **l'eventualità del deposito del fascicolo cartaceo** che potrà essere ritirato previa autorizzazione del giudice.

- Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento): al terzo comma è previsto che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è **costituita personalmente** si fanno **all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato, in mancanza, nella residenza o nel domicilio eletto**. Il quarto comma è stato sostituito dalla previsione secondo la quale le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano **mediante deposito o notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale**. È stato aggiunto il quinto comma che prevede per le **comunicazioni l'applicazione dell'art. 136 terzo comma e per le notificazioni l'articolo 149-bis settimo comma** o le disposizioni contenute in leggi speciali in caso di impossibilità di esecuzione delle notifiche eseguite dagli avvocati.

- Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti): al terzo comma è stato previsto che la **contumacia della parte** venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto di cui all'art. 171-bis.
- Art. 171-bis (Verifiche preliminari): è stato integralmente sostituito ed **è previsto per il giudice la possibilità, prima ancora del deposito delle memorie con cui si conduce il contraddittorio delle parti, il rilievo di questioni di rito attinenti ai presupposti processuali suscettibili di sanatoria per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione dell'atto introduttivo, in modo da anticiparne la soluzione, procedendo ad un differimento dell'udienza. La norma consente, altresì, al giudice un differimento dell'udienza per un massimo di 45 giorni, potendo segnalare in questo secondo caso, questioni rilevate d'uffici, in modo da garantirne il contraddittorio attraverso le memorie integrative di cui all'art. 171-ter. Se, infine, ricorrono i presupposti per convertire il rito ordinario in semplificato, il giudice fissa la nuova udienza secondo il rito speciale e un termine per consentire alle parti di integrare i propri atti difensivi in coerenza con quel rito. In questi vari casi viene differita l'udienza di prima comparizione e i termini per le tre memorie di cui all'art. 171-ter maturano dalla nuova udienza, ovviamente quando non vi è conversione del rito.**
- Art. 171-ter (Memorie integrative): al primo comma numero 2 è stato esteso il richiamo alle domande o **eccezioni** nuove.

- Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa): al quarto comma è precisato che il giudice, quando non provvede ai sensi del seconda comma, deve predisporre con ordinanza il calendario delle udienze successive **inclusa quella di rimessione della causa in decisione.**
- Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione): è stato **abrogato.**
- Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della domanda): al quarto comma è precisato che l'ordinanza di accoglimento della domanda, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, **definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.**
- Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione): al quarto comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.

- Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente): al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 195 (Processo verbale e relazione): al terzo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 200 (Mancata conciliazione): al primo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 201 (Consulente tecnico di parte): al primo comma è precisata la possibilità di nomina di un consulente tecnico **mediante deposito di una dichiarazione di nomina in tal senso**.
- Art. 250 (Intimazione ai testimoni): al secondo comma è prevista la possibilità di **notificare l'intimazione ai testimoni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**. Al terzo comma è stato **soppresso il riferimento al telefax**, lasciando solo il riferimento alla posta elettronica certificata ed il quarto comma è sostituito dal seguente **"Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna"**.

- Art. 257-bis (Testimonianza scritta): al quarto comma è prevista la possibilità di sottoscrizione della deposizione **da parte del testimone** mediante apposizione di **firma digitale** sul documento informatico, che poi la trasmette al difensore che la deposita nel fascicolo d'ufficio.
- Art. 263 (Presentazione e accettazione del conto): Al primo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato): al primo comma è previsto che il terzo, che voglia a sua volta chiamare un terzo in causa, **deve essere autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269 terzo comma, secondo periodo.**
- Art. 275 (Decisione del Collegio): al quarto comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio): al terzo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio): al quinto comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 281- sexies (Decisione a seguito di trattazione orale): al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.

Capo III quater – del procedimento semplificato di cognizione

- Art. 281-decies (Ambito di applicazione): il secondo comma è stato soppresso prevedendo la possibilità, per le sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, di **introdurre il giudizio nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma**. E' stato poi introdotto un terzo comma che **prevede l'applicazione della presente disposizione anche alle opposizioni di cui agli articoli 615, primo comma, 617, primo comma e 645**.
- Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti): il primo comma è stato sostituito dal seguente: **"La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5) e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato."**

- Art. 281-duodecies (Procedimento): al terzo comma è stata aggiunta la possibilità per le parti di proporre alla prima udienza le **domande** e non solo le eccezioni che sono conseguenza della domanda e delle eccezioni proposte dalle altre parti e, allo stesso modo, è stata prevista al quarto comma la possibilità **per il Giudice di concedere alle parti un termine per le memorie quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte.**
- Art. 281-terdecies (Decisione): il primo comma è stato sostituito dal seguente: **"Quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'art. 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi 60 giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'art. 275-bis."**

Capo IV – del procedimento in contumacia

- Art. 290 (Contumacia dell'attore): al primo comma è precisato che, in caso di contumacia dell'attore, il convenuto deve fare richiesta al giudice di prosecuzione del giudizio, nella **comparsa di risposta**.
- Art. 291 (Contumacia del convenuto): al secondo comma è inserito il richiamo all'art. 171-bis secondo e **terzo** comma.
- Art. 292 (Notificazione e comunicazione di atti al contumace): Al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 293 (Costituzione del contumace): al primo comma è prevista la possibilità per la parte dichiarata contumace di costituirsi **fino al momento in cui il Giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione**. Al secondo comma è prevista la possibilità di costituzione **solo mediante deposito di una comparsa**, della procura e dei documenti, essendo stato soppresso ogni riferimento alla costituzione in cancelleria.

Capo VII – della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

- Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione): al primo comma è stato **soppresso il richiamo alla cancelleria e all'udienza davanti al giudice istruttore.**

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it